

STATUTO

Approvato dal Ministero dell'Economia
e delle Finanze con provvedimento del
26 marzo 2026

Fondazione
CARIPLO

TUTE SERVARE MUNIFICE DONARE • 1816





FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE *STATUTO*

PREAMBOLO

La Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde rappresenta la continuazione storica della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, istituita a Milano per iniziativa della Commissione Centrale di Beneficenza in base alle norme contenute nell'“Avviso” pubblicato il 12 giugno 1823.

La Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde ha esercitato l'attività creditizia a servizio dell'economia del territorio e ha sostenuto, anche in collaborazione con le istituzioni e gli organismi associativi pubblici e privati, la crescita sociale e culturale delle comunità lombarde, conformando la propria attività ai principi di autorganizzazione e sussidiarietà.

La Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, nel rispetto della normativa vigente, persegue l'obiettivo di amministrare, conservare e accrescere il proprio patrimonio, costituito grazie alla laboriosità e all'operosità delle comunità lombarde e delle generazioni di uomini e donne che hanno lavorato nella banca, e di sostenere, con i proventi che da esso derivano, iniziative volte alla promozione del tessuto sociale, culturale ed economico, nelle forme e nei modi stabiliti dal presente Statuto e nel rispetto della propria tradizione storica. La Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde opera secondo i principi di autonomia, solidarietà, sussidiarietà, sostenibilità, equità, pari dignità e trasparenza. Essa ha sviluppato strumenti filantropici innovativi, funzionali alla continua evoluzione delle esigenze delle comunità di riferimento, e modelli di gestione e di controllo consoni alla complessità dimensionale e operativa.

Titolo I - Principi generali

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata

1. La Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, denominata anche Fondazione Cariplo e di seguito chiamata Fondazione, ha sede legale in Milano.
2. La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Natura e disciplina

1. La Fondazione, persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria e gestionale, è disciplinata, in conformità alle disposizioni della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e successive modifiche, e del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modifiche, dal presente Statuto, definito in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio spa, del Protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, di seguito Protocollo d'intesa, e dell'“Addendum al Protocollo di intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio spa del 22 aprile 2015”, sottoscritto il 28 ottobre 2025, di seguito “Addendum”, nonché dalle norme del codice civile, in quanto compatibili.



2. La Fondazione non può distribuire o assegnare, sotto qualsiasi forma, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale ai componenti dei propri organi e ai propri dipendenti.

Articolo 3 – Finalità, settori e territorio d'intervento

1. Ispirandosi alle originarie finalità, la Fondazione persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.
2. La Fondazione promuove altresì lo sviluppo della cultura della donazione e la raccolta di risorse destinate all'incremento del patrimonio e allo sviluppo delle attività istituzionali.
3. La Fondazione indirizza la propria attività nei settori ammessi, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modifiche, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.
4. La Commissione Centrale di Beneficenza sceglie nell'ambito dei settori ammessi, in conformità alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modifiche, i settori rilevanti nei quali la Fondazione opera in via prevalente.
5. La Fondazione svolge la propria attività prevalentemente nel territorio e per le Comunità delle province della Lombardia, di Novara e del Verbano Cusio Ossola, nonché in ogni altra parte del territorio e della Comunità nazionale e in campo internazionale, purché in coerenza con le proprie finalità istituzionali.

Articolo 4 - Attività istituzionali

1. La Fondazione persegue le proprie finalità operando essenzialmente attraverso l'assegnazione di contributi a sostegno della realizzazione di progetti e iniziative di enti terzi.
2. La Fondazione sostiene progetti e iniziative anche mediante gli investimenti del proprio patrimonio di cui al successivo articolo 11, comma 1, e con ogni altro strumento, negoziale e finanziario, idoneo e funzionale all'attuazione, con efficacia ed efficienza, della missione filantropica.
3. La Fondazione può esercitare, con contabilità separate, imprese operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statuari nei settori rilevanti.
4. La Fondazione promuove e realizza propri progetti e iniziative, anche in collaborazione, associazione o partecipazione con Società strumentali ed Enti strumentali e con altre istituzioni, ivi comprese quelle da essa direttamente costituite o alla cui istituzione ha concorso.
5. La Fondazione non può svolgere funzioni creditizie ed effettuare alcuna forma di finanziamento, di erogazione e comunque di sovvenzione, diretta o indiretta, a enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, a eccezione delle imprese strumentali di cui al terzo comma, delle cooperative sociali, delle imprese sociali e delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero.
6. Non è consentito alla Fondazione lo svolgimento di attività in forme delle quali derivi l'assunzione di responsabilità illimitata.



Articolo 5 – Partecipazioni

1. La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo solo nelle Società strumentali e negli Enti strumentali.
2. L'investimento nelle Società strumentali e negli Enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'articolo 7, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modifiche. Nella Nota integrativa del bilancio sono fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura.
3. La Fondazione trasmette all'Autorità di vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modifiche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 3-bis, del medesimo decreto. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'articolo 6, comma 2, del predetto decreto.

Articolo 6 – Esercizio dei diritti nelle società e negli enti partecipati

1. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste che comprendano uno o più candidati i quali, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Fondazione.
2. La Fondazione, nell'esercitare i diritti nelle Società strumentali e negli Enti strumentali, non può designare o votare per la nomina alle cariche di indirizzo, amministrazione e controllo:
 - a. per un periodo di durata pari a quello del secondo mandato e con decorrenza dalla sua scadenza, colui che abbia svolto due mandati consecutivi negli Organi, di cui almeno uno quale Presidente della Fondazione, di durata superiore ai quattro anni;
 - b. per un periodo di un anno dalla scadenza del secondo mandato, coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o di controllo o da Presidente, in altra Fondazione di origine bancaria;
 - c. per un periodo di tre anni dalla scadenza del secondo mandato, coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi di cui almeno uno quale Consigliere di amministrazione, Sindaco o Presidente della Fondazione;
 - d. per un periodo di un anno dalla scadenza del secondo mandato, coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi quale Commissario.
3. La Fondazione cura, anche mediante apposite disposizioni, che le Società strumentali e gli Enti strumentali:
 - a. non conferiscano, alle persone e per i periodi indicati al comma precedente, incarichi di direzione o rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, esclusi, limitatamente alle persone di cui alla lettera b), incarichi per singole prestazioni professionali;
 - b. attribuiscono ai componenti degli Organi della Fondazione, quali emolumenti per le cariche rivestite nel loro ambito, importi non eccedenti l'ammontare previsto all'articolo 4 dell'Addendum.



Articolo 7 - Programmazione delle attività

1. Gli indirizzi strategici, le linee e le priorità di azione sono definiti dalla Commissione Centrale di Beneficenza in un documento programmatico previsionale pluriennale, riferito a un periodo pari alla durata del proprio mandato, al fine di assicurare l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
2. Gli obiettivi specifici da perseguire, le modalità e gli strumenti di intervento sono definiti nel documento di programmazione annuale, approvato dalla Commissione Centrale di Beneficenza entro il mese di ottobre di ogni anno su proposta del Consiglio di amministrazione e trasmesso all'Autorità di vigilanza nei quindici giorni successivi all'approvazione. Il documento di programmazione annuale viene predisposto tenendo conto del documento programmatico previsionale pluriennale, individua le linee di intervento e gli strumenti di durata pluriennale, comprende il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e indica gli impieghi patrimoniali volti a ottenere un'adeguata redditività degli investimenti assicurando il collegamento con le finalità istituzionali della Fondazione e in particolare con lo sviluppo del territorio.
3. Al fine di raccogliere elementi utili per la programmazione, la Fondazione promuove, anche separatamente con ciascuna categoria di enti o su specifiche tematiche, incontri con gli Enti locali territoriali, le istituzioni e le organizzazioni senza fine di lucro del territorio di prevalente riferimento della propria attività.

Articolo 8 - Modalità di svolgimento delle attività

1. Le attività istituzionali della Fondazione sono svolte in modo da garantire la tutela degli interessi contemplati dallo Statuto, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
2. Le attività istituzionali sono disciplinate, in conformità anche ai principi di cui al precedente comma, da un apposito regolamento, che individua in particolare le procedure volte ad assicurare la valutazione comparativa delle richieste.
3. La Fondazione specifica e rende pubblici i criteri sulla base dei quali saranno disposte le erogazioni e le altre forme di intervento nonché le procedure per la loro richiesta.

Articolo 9 - Trasparenza delle attività

1. Al fine di garantire la trasparenza delle scelte effettuate la Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet, in modo chiaro, completo e facilmente accessibile, le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all'articolo 11, commi da 2 a 5, del Protocollo d'intesa.
2. Ciascuna erogazione o intervento della Fondazione deve essere motivato con riferimento ai criteri definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 3.
3. Coloro che hanno presentato richiesta di erogazione o di altro intervento da parte della Fondazione hanno diritto a conoscere i motivi per i quali le loro richieste sono state respinte.

Articolo 10 – Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da tutti i beni di proprietà della medesima.
2. Il patrimonio si incrementa per effetto di:



- a. accantonamenti alla riserva obbligatoria nella misura determinata dall’Autorità di vigilanza;
 - b. riserve e accantonamenti facoltativi deliberati dalla Commissione Centrale di Beneficenza per stabilizzare le erogazioni conservando il valore del patrimonio, sulla base di principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio dell’effettiva tutela degli interessi contemplati dallo Statuto, e sottoposti alla valutazione dell’Autorità di vigilanza;
 - c. eventuali liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed eventuali disposizioni testamentarie espressamente destinate all’accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore.
3. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un’adeguata pianificazione strategica.
 4. Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito regolamento, definito in coerenza con i contenuti degli articoli 2, commi 5 e 6, 3 e 4 del Protocollo d’intesa, approvato dalla Commissione Centrale di Beneficenza su proposta del Consiglio di amministrazione.
 5. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione ovvero può essere affidata a intermediari abilitati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
 6. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:
 - a. ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d’investimento adottata;
 - b. adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
 - c. efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

Articolo 11 – Investimento del patrimonio

1. La Fondazione può investire il proprio patrimonio in attività che non producono redditi esclusivamente nel caso in cui tali investimenti costituiscano realizzazione degli scopi statuari. In ogni caso, tali investimenti non possono eccedere il 10% del patrimonio e devono essere realizzati in maniera tale da non pregiudicarne il valore nel tempo e da consentire di trarre dal patrimonio una redditività adeguata.
2. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L’esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% del patrimonio, secondo l’ultimo bilancio approvato.
3. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l’esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo



- dell'attivo di bilancio, secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi da 4 a 7, del Protocollo d'intesa, e dall'articolo 1 dell'Addendum.
4. La Fondazione, ove l'esposizione verso un singolo soggetto risulti inferiore al limite di cui al precedente comma anche in applicazione dei coefficienti di ricalcolo previsti dall'articolo 1, comma 2, dell'Addendum, verifica semestralmente il permanere di tale condizione e l'applicabilità dei predetti coefficienti. Delle risultanze della prima verifica successiva all'applicazione del coefficiente di ricalcolo, nonché dei successivi monitoraggi semestrali, è resa tempestiva informativa all'Autorità di vigilanza. La Fondazione provvede inoltre, con cadenza almeno annuale, a trasmettere all'Autorità di vigilanza un prospetto relativo alla composizione del portafoglio comprensivo dell'allocazione per gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche.
 5. La Fondazione non può, nel caso di applicazione del coefficiente di ricalcolo ai fini della determinazione del rischio degli investimenti, effettuare nuovi investimenti in titoli azionari, fondi, ETF, obbligazioni o altri prodotti che esponano il portafoglio a rischi specificatamente correlati all'andamento dei titoli dei soggetti indicati nella tabella all'articolo 1, comma 2, dell'Addendum, rispetto ai quali sussiste l'esposizione oggetto di ricalcolo.
 6. Ove il superamento del limite previsto al precedente comma 3 sia dovuto a un andamento favorevole dei prezzi di mercato, anche a seguito di applicazione del coefficiente di ricalcolo, il valore dell'esposizione più rilevante è posto in osservazione per i dodici mesi successivi alla data in cui la soglia è stata superata, al fine di verificare se l'aumento di valore ha carattere durevole. In quest'ultimo caso, la Fondazione predispone un piano di rientro, della durata massima di ventiquattro mesi, dandone tempestiva comunicazione all'Autorità di vigilanza.
 7. Fino alla data di rientro nel limite massimo di esposizione di cui al precedente comma 3, l'asset allocation della Fondazione non potrà prevedere ulteriori investimenti nel medesimo comparto e area geografica del soggetto partecipato in misura eccedente, valutando al contempo l'opportunità di impiegare le risorse verso investimenti caratterizzati da profili maggiormente efficienti in termini di diversificazione e di rapporto rischio/rendimento.
 8. I contratti e gli strumenti finanziari derivati in cui siano presenti rischi di perdite patrimoniali sono in ogni caso preclusi, anche nell'ipotesi in cui tali operazioni prevedano rischi di perdite patrimoniali seppure inferiori a quelle previste da strumenti alternativi, anche non derivati. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'intesa.
 9. A far data dalla sottoscrizione dell'Addendum, la Fondazione - ove, anche nell'ipotesi di applicazione del coefficiente di cui al comma 4, abbia un'esposizione eccedente a quella massima definita all'articolo 2, comma 4 del Protocollo - predispone un piano di rientro che consenta la riduzione dell'eccedenza entro e non oltre tre anni, tenendo nel dovuto conto l'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio, le condizioni di mercato e gli effetti delle cessioni sullo stesso.

Articolo 12 - Finanziamento delle attività

1. La Fondazione svolge le proprie attività con:



- a. i redditi derivanti dall'amministrazione del patrimonio, detratti le spese di funzionamento, gli accantonamenti, gli oneri fiscali e le erogazioni previste da specifiche norme di legge;
 - b. gli eventuali avanzi di gestione;
 - c. gli eventuali utilizzi del fondo per la stabilizzazione delle erogazioni di cui all'Atto di Indirizzo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001, effettuati in coerenza con il regolamento sugli impieghi del patrimonio;
 - d. gli eventuali atti di liberalità e le eventuali disposizioni testamentarie non espressamente destinati all'accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;
 - e. i redditi derivanti dall'eventuale esercizio delle imprese strumentali;
 - f. ogni altra entrata non destinata all'incremento del patrimonio.
2. La Fondazione devolve una parte di reddito non inferiore alla metà e comunque alla quota stabilita dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, alla propria attività nei settori rilevanti.
- La Fondazione assicura in particolare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni.

Titolo II – Organizzazione

Capo I – Organi

Articolo 13 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - la Commissione Centrale di Beneficenza;
 - il Presidente della Fondazione;
 - il Consiglio di amministrazione;
 - il Collegio Sindacale;
 - il Direttore Generale.
2. La Fondazione garantisce la presenza nei propri organi di soggetti portatori di professionalità, competenza e autorevolezza nonché l'adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare la propria indipendenza e terzietà.
3. Nella nomina dei componenti degli organi, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurarne una composizione che permetta la più efficace azione nei settori e negli ambiti territoriali previsti dallo statuto.
4. Le modalità e le procedure di nomina, comprese quelle relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, sono disciplinate in un apposito regolamento approvato dalla Commissione Centrale di Beneficenza. Nel regolamento sono altresì specificati i requisiti di professionalità e di competenza richiesti per la nomina dei componenti degli organi e definite le modalità attraverso le quali è assicurata la trasparenza delle nomine e delle relative procedure.



5. La Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi all'attività istituzionale. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire e presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre alla Commissione Centrale di Beneficenza. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

Capo II - Commissione Centrale di Beneficenza

Articolo 14 – Composizione

1. La Commissione Centrale di Beneficenza è l'organo di indirizzo della Fondazione.
2. Le modalità di designazione e di nomina dei componenti la Commissione sono ispirate a criteri oggettivi e trasparenti improntati alla valorizzazione dei principi di professionalità e di onorabilità, secondo quanto disciplinato dal presente Statuto.
3. La Commissione è composta, secondo le disposizioni seguenti, in numero eguale da Commissari che, in parte:
 - a. sono espressione delle comunità e del territorio di prevalente riferimento della Fondazione;
 - b. sono personalità che, con l'apporto della propria professionalità, competenza ed esperienza, siano in grado di contribuire al perseguimento dei fini istituzionali.
4. I Commissari di cui alla lettera a) del precedente comma sono nominati dalla Commissione uscente che li sceglie:
 - a. uno all'interno di una terna proposta da ciascuna delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Monza e Brianza e Varese;
 - b. uno all'interno di una terna proposta, alternativamente, dalla Provincia di Lecco e dalla Provincia di Sondrio;
 - c. uno all'interno di una terna proposta, alternativamente, dalla Provincia di Cremona e dalla Provincia di Mantova;
 - d. uno all'interno di una terna proposta, alternativamente, dalla Provincia di Lodi e dalla Provincia di Pavia;
 - e. uno all'interno di una terna proposta, alternativamente, dalla Provincia di Novara e dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola;
 - f. due all'interno di due terne, uno per ciascuna terna, proposte dalla Regione Lombardia;
 - g. tre all'interno di tre terne, uno per ciascuna terna, proposte dalla Città Metropolitana di Milano.
5. I Commissari di cui alla lettera b) del precedente comma 2, sono nominati dalla Commissione Centrale di Beneficenza uscente che li sceglie secondo quanto previsto dai successivi commi.
6. Quattro Commissari sono scelti:
 - a. uno all'interno di una terna proposta dall'Arcivescovo della Diocesi di Milano, Metropolita della Regione Lombardia;
 - b. uno all'interno di una terna proposta dal Comitato regionale di coordinamento delle Università della Lombardia;



- c. uno all'interno di una terna proposta dai Presidenti degli enti, aventi sede in Lombardia, che siano inseriti nella tabella delle istituzioni culturali di cui alla Legge 17 ottobre 1996, n. 534, nonché dai Presidenti di altre istituzioni culturali di eccellenza, aventi sede in Lombardia, eventualmente individuate dalla Commissione Centrale di Beneficenza, in numero non superiore a sei, prima dell'avvio delle procedure di nomina;
 - d. uno all'interno di una terna proposta dai Presidenti delle sezioni regionali lombarde delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute di interesse nazionale dal Ministero dell'Ambiente ai sensi della vigente normativa e operanti in Lombardia.
7. Ciascun nominativo non può essere inserito in più di una delle terne di cui ai commi 4 e 6.
 8. Ulteriori cinque Commissari sono scelti dalla Commissione Centrale di Beneficenza uscente sulla base delle candidature avanzate, mediante presentazione di terne di nominativi in esito alla pubblicazione di apposito bando, dalle organizzazioni senza fine di lucro, operanti nei settori ammessi, che singolarmente o congiuntamente rispondano ai requisiti dimensionali e di rappresentatività stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 4. Ciascuna organizzazione può presentare una sola terna di nominativi.
 9. I rimanenti cinque Commissari sono scelti dalla Commissione Centrale di Beneficenza uscente tra personalità di chiara e indiscussa fama, nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato.
 10. I Commissari non rappresentano i soggetti esterni che li hanno designati o candidati, né agiscono sotto vincolo di mandato.

Articolo 15 - Procedure di nomina

1. Il Presidente della Fondazione, sei mesi prima della scadenza della Commissione Centrale di Beneficenza oppure entro i trenta giorni successivi all'anticipata cessazione dalla carica di singoli Commissari, provvede ad attivare le relative procedure di nomina nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 e dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 4.
2. I componenti della nuova Commissione devono essere in ogni caso nominati entro i quindici giorni antecedenti alla scadenza della Commissione in carica.
3. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di singoli Commissari, i sostituti sono scelti attraverso le medesime modalità e procedure mediante le quali era stato scelto il Commissario cessato dalla carica. I sostituti devono essere nominati entro quattro mesi dalla cessazione della carica dei Commissari sostituiti.
4. Qualora, entro i termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 4, non siano pervenute in numero sufficiente proposte di nomina o candidature di persone in possesso dei requisiti per la nomina, il Presidente della Fondazione chiede immediatamente all'ente o all'organismo avente titolo di presentarle entro i successivi quindici giorni. In caso di mancata presentazione entro il predetto termine delle proposte o di candidature aventi i requisiti richiesti, alle nomine provvede, entro trenta giorni dalla richiesta sulla base dei medesimi criteri di scelta dell'ente o organismo surrogato, il Presidente della Corte di Appello nel cui distretto ha sede l'ente territoriale e, negli altri casi, il Presidente della Corte di Appello di Milano. Ove questi ultimi non provvedano entro il predetto termine, alle



nomine mancanti provvede la Commissione Centrale di Beneficenza, ai sensi dell'articolo 14, comma 9.

5. Non può partecipare alla votazione di nomina che lo riguarda il Commissario uscente che sia candidato.
6. Il Presidente fissa la riunione di insediamento della Commissione Centrale di Beneficenza di nuova nomina in una data non posteriore di oltre cinque giorni alla scadenza della Commissione Centrale di Beneficenza in carica.

Articolo 16 - Durata in carica e sostituzione dei Commissari

1. La Commissione Centrale di Beneficenza dura in carica per sei esercizi, compreso quello di insediamento, e resta in carica fino al termine previsto dall'articolo 45 per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.
2. Il mandato dei Commissari nominati in sostituzione dei componenti anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza della Commissione Centrale di Beneficenza.

Articolo 17 – Ineleggibilità

1. Non possono far parte della Commissione Centrale di Beneficenza coloro che:
 - a. non siano residenti da almeno tre anni nel territorio della Città Metropolitana di Milano o di una delle province lombarde o di Novara o del Verbano Cusio Ossola, ad eccezione delle persone nominate ai sensi dell'art. 14, commi 6, 8 e 9; i non residenti non potranno in ogni caso rappresentare complessivamente più del 15% dei membri della Commissione previsti dall'articolo 14, comma 3;
 - b. si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - c. siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - d. siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 ;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - e. abbiano subito applicazione, su richiesta, di una delle suddette pene, salvo il caso dell'estinzione del reato;
 - f. non siano in possesso di comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di intervento della Fondazione o nello svolgimento di funzioni comportanti la gestione di risorse economico-finanziarie, attraverso



- un'adeguata e comprovata esperienza nell'esercizio di attività di direzione, amministrazione e controllo presso organizzazioni pubbliche o private, ovvero nell'esercizio di attività professionali per cui sia richiesta l'iscrizione all'Albo o nell'esercizio di attività di insegnamento universitario o di ricerca scientifica;
- g. non siano in possesso di altri eventuali requisiti soggettivi, anche di ordine etico, necessari per garantire la tutela della Fondazione e della sua immagine.
2. I requisiti di cui alle lettere f) e g) del comma precedente sono specificati nel regolamento di cui all'articolo 13, comma 4.
3. Non possono inoltre fare parte della Commissione:
- a. i dipendenti della Fondazione in servizio o il cui rapporto di servizio sia cessato da meno di un anno, nonché il coniuge, la persona legata da unione civile, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei medesimi;
 - b. il coniuge, la persona legata da unione civile, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei membri della Commissione Centrale di Beneficenza, del Consiglio di amministrazione o del Collegio Sindacale;
 - c. i membri del Parlamento italiano e del Parlamento europeo, del Governo, della Corte Costituzionale, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di dodici mesi;
 - d. i membri della Commissione europea, della Magistratura ordinaria e speciale e degli organi delle Autorità indipendenti, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di dodici mesi;
 - e. i presidenti, gli assessori e i consiglieri delle Regioni, i presidenti e i consiglieri delle Province, il sindaco e i consiglieri delle Città metropolitane, il sindaco, gli assessori e i consiglieri dei Comuni, i componenti dei corrispondenti organi di Consigli circoscrizionali, Municipi, Unioni di Comuni, Comunità montane e altri enti associativi o consortili locali, i presidenti e i consiglieri di amministrazione delle aziende speciali, delle istituzioni e degli enti dipendenti dagli enti predetti o a partecipazione prevalente di questi, nonché coloro che siano cessati da dette cariche da meno di dodici mesi;
 - f. coloro che abbiano già ricoperto la carica di Commissario per due mandati consecutivi, di durata superiore alla metà della durata statutaria o anche di durata inferiore se cessati per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito della sopravvenuta incompatibilità per la nomina in altro organo della Fondazione;
 - g. coloro che abbiano ricoperto la carica di membro del Collegio Sindacale e che siano cessati dalla carica da meno di dodici mesi;
 - h. per un periodo di durata pari a quello del secondo mandato e con decorrenza dalla sua scadenza, colui che abbia svolto due mandati consecutivi negli Organi, di cui almeno uno quale Presidente della Fondazione, di durata superiore ai quattro anni;
 - i. per un periodo di un anno dalla scadenza del secondo mandato, coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o di controllo o da Presidente, in altra Fondazione di origine bancaria;
 - j. coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a versare alla Fondazione, per la quota eccedente l'ammontare previsto all'articolo 4 dell'Addendum, gli emolumenti per le cariche riconosciuti dalle Società strumentali e dagli Enti strumentali;



- k. coloro che abbiano ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria e che siano cessati dalla stessa da meno di dodici mesi.

Articolo 18 – Incompatibilità

La carica di Commissario è incompatibile con:

- a. la carica di componente del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale della Fondazione;
- b. la carica di Direttore Generale della Fondazione;
- c. gli amministratori dei soggetti destinatari degli interventi della Fondazione, a eccezione degli enti e delle imprese strumentali e degli enti compresi in piani di sostegno istituzionale, con i quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti, come disciplinati dal regolamento previsto all'articolo 8, comma 2, nonché lo stato di coniuge, di persona legata da unione civile e di parente, fino al terzo grado incluso, dei medesimi;
- d. la carica in organi e lo svolgimento di funzioni di direzione di altre fondazioni di origine bancaria;
- e. la carica di amministratore e di componente degli organi di controllo e lo stato di dipendente dell'ente designante o la pendenza di un rapporto di natura parasubordinata con il medesimo;
- f. la carica di amministratore, sindaco e direttore generale della società bancaria conferitaria;
- g. l'assunzione o l'esercizio di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo.

Articolo 19 - Decadenza e sospensione della carica

1. La Commissione Centrale di Beneficenza dichiara decaduti i Commissari che:
 - a. si trovino o vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 17;
 - b. incorrano in cause di incompatibilità che non siano rimosse entro trenta giorni dalla loro contestazione;
 - c. non siano intervenuti alle sedute della Commissione per tre volte consecutive senza giustificato motivo.
2. La Commissione Centrale di Beneficenza dichiara sospesi dalla carica i Commissari quando:
 - a. sia stata provvisoriamente applicata nei loro confronti una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni;
 - b. sia stata applicata nei loro confronti una misura cautelare di tipo personale.
3. In tali casi la sospensione permane per l'intera durata delle misure applicate.

Articolo 20 – Competenze

La Commissione Centrale di Beneficenza esercita le seguenti funzioni:

- a. approvare lo Statuto e le relative modifiche;



- b. approvare i regolamenti previsti dallo Statuto e le relative modifiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 2, lettera l);
- c. scegliere, nell'ambito dei settori ammessi, i settori rilevanti;
- d. approvare il documento programmatico previsionale pluriennale di cui all'articolo 7;
- e. deliberare l'esercizio da parte della Fondazione di attività di impresa nei settori rilevanti attraverso l'istituzione di imprese strumentali o, su proposta del Consiglio di amministrazione, l'assunzione e la dismissione di partecipazioni in società operanti nei medesimi settori;
- f. approvare il documento di programmazione annuale, comprendente il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
- g. approvare il bilancio consuntivo annuale e deliberare sul risultato del periodo;
- h. definire gli indirizzi relativi alla gestione del patrimonio, individuando i principi generali e gli obiettivi strategici delle politiche di investimento;
- i. nominare i Commissari e deliberare la loro decadenza o sospensione nei casi previsti dal presente Statuto;
- j. eleggere, sulla base di candidature presentate da almeno otto Commissari e corredate dalla proposta di linee generali di mandato, il Presidente della Fondazione;
- k. eleggere, su proposta del Presidente, sei Consiglieri di amministrazione con un'unica votazione sull'intera lista di candidati;
- l. revocare il Consiglio di amministrazione nella sua totalità o, su proposta del Presidente ricorrendo una giusta causa, singoli Consiglieri, ai sensi dell'articolo 28; deliberare la sospensione e la decadenza dei componenti del Consiglio di amministrazione qualora tali misure non siano adottate dal medesimo Consiglio nei termini di cui all'articolo 30, comma 2, lettera c), nonché esercitare nei loro confronti le eventuali azioni di responsabilità;
- m. autorizzare la stipula di polizze assicurative a copertura della responsabilità dei componenti della Commissione Centrale di Beneficenza, del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale, esclusi i casi di dolo e colpa grave;
- n. definire gli indirizzi e le direttive generali nelle società partecipate non esercenti imprese strumentali;
- o. nominare i componenti del Collegio Sindacale, deliberarne la decadenza nei casi previsti dallo Statuto qualora tali misure non siano adottate dal medesimo Collegio entro trenta giorni dalla contestazione delle rispettive cause, nonché esercitare nei loro confronti le eventuali azioni di responsabilità;
- p. affidare, su proposta del Collegio Sindacale, l'incarico di revisione contabile ad apposita società;
- q. deliberare l'istituzione, anche su proposta del Consiglio di amministrazione, per lo svolgimento di specifiche attività preparatorie o istruttorie, di eventuali Commissioni temporanee o permanenti, delle quali possono far parte anche soggetti diversi dai membri degli organi della Fondazione e deliberare le norme di funzionamento delle medesime;
- r. deliberare, sentito il Collegio sindacale, le indennità dei propri componenti e i compensi del Presidente, dei Vice Presidenti, degli altri componenti del Consiglio di



- amministrazione, e dei componenti delle commissioni eventualmente istituite nonché deliberare i compensi dei componenti del Collegio Sindacale;
- s. vigilare, attraverso procedure di monitoraggio e rendicontazione, sull'operato del Consiglio di amministrazione, sulle attività istituzionali della Fondazione nonché sui risultati dell'attività di investimento, allo scopo di garantire il rispetto dello Statuto, dei regolamenti e degli indirizzi definiti;
 - t. deliberare in ordine alle eventuali trasformazioni e fusioni.

Articolo 21 - Funzionamento e deliberazioni

1. Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente. In caso di sua assenza o impedimento, si applica l'articolo 24, comma 4.
2. La Commissione Centrale di Beneficenza si riunisce, di regola, ogni due mesi e ogni volta che il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno sei Commissari o il Collegio Sindacale.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati, con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno tre giorni lavorativi prima della riunione al domicilio dei singoli membri della Commissione e del Collegio Sindacale.
4. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare almeno 24 ore prima della riunione con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.
5. Alle riunioni possono assistere, senza diritto di voto, anche i membri del Consiglio di amministrazione diversi dal Presidente.
6. Le riunioni possono avere luogo anche in videoconferenza; in tal caso, tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere o visionare documenti e di votare simultaneamente. La riunione si considera tenuta presso la sede della Fondazione.
7. Per la valida costituzione delle adunanze della Commissione Centrale di Beneficenza è richiesto l'intervento della maggioranza degli aventi diritto al voto, non computandosi a tal fine i Commissari che sono stati sospesi ai sensi dalla carica.
8. Il Segretario della Commissione Centrale di Beneficenza è il Direttore Generale della Fondazione; i verbali delle riunioni, redatti dal Segretario, sono firmati dal medesimo e dal Presidente.
9. Salvo quanto previsto dai commi successivi, la Commissione Centrale di Beneficenza delibera a maggioranza dei membri presenti aventi diritto al voto e comunque con la presenza di almeno la metà dei membri in carica.
10. Le deliberazioni di cui all'articolo 20, lettere f), g) e p) sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
11. Le deliberazioni di cui all'articolo 20, lettere a), b), c), d), e), h), i), j), k), l), o) e t) sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Se nelle prime tre votazioni non è stata raggiunta la maggioranza dei due terzi sulle delibere di cui all'articolo 20, lettere d), h), i), j), l) e o), la Commissione Centrale di Beneficenza è convocata in altra seduta da tenersi non prima di sette giorni e non oltre quindici giorni dalla prima; in tale seduta, le delibere medesime sono adottate in prima votazione ancora con la maggioranza dei due terzi e, nelle eventuali votazioni successive, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.



12. Nel caso di istituzione di Commissioni ai sensi dell'articolo 20, lettera q), l'eventuale incarico a farne parte a un membro degli organi della Fondazione deve essere concordato con l'interessato e la delibera di nomina deve contenere l'indicazione dell'eventuale compenso, determinato dopo avere sentito il Collegio Sindacale.
13. Le votazioni riguardanti persone hanno luogo, su richiesta anche di un solo Commissario, a scrutinio segreto. Le votazioni di nomina dei membri degli organi della Fondazione avvengono sempre a scrutinio palese.

Articolo 22 – Indennità

Ai componenti della Commissione Centrale di Beneficenza spettano, oltre al rimborso spese, un'indennità e una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni, nella misura determinata dalla Commissione medesima, sentito il Collegio Sindacale.

Capo III - Presidente della Fondazione

Articolo 23 – Nomina

1. Il Presidente della Fondazione è eletto dalla Commissione Centrale di Beneficenza tra i suoi componenti entro trenta giorni dal proprio insediamento e resta in carica sino alla scadenza della Commissione che lo ha eletto.
2. Il Presidente, a seguito della nomina, decade dalla carica di Commissario.
3. La carica di Presidente non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.

Articolo 24 – Funzioni

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione. Presiede il Consiglio di amministrazione. Presiede inoltre la Commissione Centrale di Beneficenza. Assicura il corretto ed efficace funzionamento dei medesimi organi. Promuove le attività della Fondazione, vigila sull'applicazione dello statuto e dei regolamenti, sovrintende all'esecuzione delle delibere della Commissione Centrale di Beneficenza e del Consiglio di amministrazione e al funzionamento della struttura organizzativa della Fondazione. Esercita la rappresentanza istituzionale della Fondazione e definisce, in conformità alla programmazione e agli indirizzi della Commissione Centrale di Beneficenza, la comunicazione esterna.
2. Il Presidente esercita le funzioni delegate dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 30, comma 3, e può, ove accerti situazioni di necessità e di urgenza, assumere, sentito il Direttore Generale, provvedimenti e atti di competenza del Consiglio di amministrazione, esclusi quelli non delegabili ai sensi dell'articolo 30, comma 3, e quelli relativi all'acquisizione e dismissione di partecipazioni. I predetti provvedimenti e atti devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.
3. Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente e, nel caso di nomina di due Vice Presidenti, dal Vice Presidente anziano del



Consiglio di amministrazione. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente anziano, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice Presidente, ove nominato. In caso di assenza o di impedimento anche dell'altro Vice Presidente e in caso di nomina di un solo Vice Presidente, le funzioni sono esercitate dal Consigliere di amministrazione più anziano, salvo quelle di Presidente della Commissione Centrale di Beneficenza, che sono esercitate dal Commissario più anziano. Il Vice Presidente, il Consigliere o il Commissario più anziano è colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.

5. Al Presidente spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità fissa annua nella misura determinata dalla Commissione Centrale di Beneficenza, sentito il Collegio Sindacale.

Articolo 25 - Vice Presidenti

1. I Vice Presidenti sono eletti, nel numero massimo di due, dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti entro trenta giorni dall'insediamento.
2. Il Vice Presidente o i Vice Presidenti, ove eletti nel numero di due, restano in carica sino alla scadenza della Consiglio di amministrazione che li ha eletti.
3. A chi ricopre la carica di Vice Presidente spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità fissa annua nella misura determinata dalla Commissione Centrale di Beneficenza, sentito il Collegio Sindacale.

Capo IV - Consiglio di amministrazione

Articolo 26 - Composizione, nomina e durata in carica

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione e da altri sei membri nominati dalla Commissione Centrale di Beneficenza, entro trenta giorni dal proprio insediamento, tra persone aventi i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 17, escluso quello di cui alla lettera a) del comma 1.
2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica per tre esercizi, compreso quello di nomina, e resta in carica fino al termine previsto dall'articolo 45 per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.
3. Il Presidente fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione sino a che rimanga in carica come Presidente della Fondazione.
4. In ogni caso di anticipata cessazione dalla carica del Consiglio di amministrazione, il Consiglio subentrante rimane in carica per la durata del mandato del Consiglio sostituito.
5. I componenti del Consiglio di amministrazione diversi dal Presidente possono essere nominati per non più di due mandati consecutivi.

Articolo 27 - Cause di ineleggibilità e di incompatibilità

1. Ai componenti del Consiglio di amministrazione si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i Commissari; la carica di Consigliere di amministrazione è inoltre incompatibile con la titolarità di funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso società controllate o partecipate dalla società bancaria conferitaria.
2. Non possono essere nominati componenti del Consiglio di amministrazione coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno di onore a non candidarsi, nell'anno



successivo alla cessazione della carica, per l'assunzione di incarichi politici e amministrativi elettivi nello Stato, nelle Regioni e negli enti territoriali locali.

3. Ove un Commissario sia eletto componente del Consiglio di amministrazione e non si dimetta dalla carica di Commissario, decade da quest'ultima.

Articolo 28 - Revoca

1. Il Consiglio di amministrazione può essere anticipatamente revocato nella sua totalità dalla Commissione Centrale di Beneficenza, con unica delibera assunta su proposta di almeno un quarto dei Commissari aventi diritto al voto, nel caso di gravi violazioni di legge o dello Statuto o di reiterata inosservanza degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla Commissione o quando ricorra una giusta causa.
2. La delibera di revoca del Consiglio di amministrazione non può essere adottata se non previo richiamo del medesimo Consiglio al rispetto di norme di legge o dello Statuto o degli indirizzi e degli obiettivi di programmazione.
3. In tal caso, il Presidente cessa di diritto anche dalle funzioni di Presidente della Commissione Centrale di Beneficenza.
4. In caso di revoca anticipata, la Commissione Centrale di Beneficenza procede, entro trenta giorni, all'elezione del Presidente e alla nomina degli altri componenti del Consiglio di amministrazione. Sino alla elezione del nuovo Consiglio di amministrazione, resta in carica il precedente, con funzioni limitate all'ordinaria amministrazione.
5. Su proposta del Presidente, la Commissione Centrale di Beneficenza può, ricorrendo una giusta causa, revocare singoli Consiglieri di amministrazione, provvedendo alla nomina dei sostituti.

Articolo 29 - Decadenza e sospensione

1. Ai componenti del Consiglio di amministrazione si applicano le cause di decadenza e sospensione di cui all'articolo 19.
2. I medesimi decadono altresì in conseguenza dell'esercizio, nei loro confronti, dell'azione di responsabilità promossa dalla Commissione Centrale di Beneficenza nei casi di violazione degli obblighi fissati dalla legge e dal presente Statuto da cui derivi danno per la Fondazione.

Articolo 30 – Competenze

1. Competono al Consiglio di amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, esclusi quelli attribuiti dal presente Statuto ad altri organi della Fondazione.
2. Il Consiglio provvede in particolare a:
 - a. verificare la sussistenza, in capo ai propri membri, dei requisiti di appartenenza all'organo;
 - b. eleggere tra i propri componenti sino a due Vice Presidenti della Fondazione;
 - c. dichiarare decaduti o sospendere i propri membri, entro trenta giorni dalla contestazione della sussistenza delle rispettive cause;
 - d. predisporre e proporre il documento di programmazione annuale, comprendente il bilancio preventivo, e il bilancio consuntivo della Fondazione;



- e. adottare disposizioni attuative del documento di programmazione annuale nonché esercitare attività di proposta e di impulso ai fini delle decisioni della Commissione Centrale di Beneficenza;
 - f. deliberare i progetti e le singole erogazioni, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 20, lettera d);
 - g. amministrare il patrimonio della Fondazione nel rispetto dei criteri fissati dalla Commissione Centrale di Beneficenza e limitatamente a ciò che non viene gestito da organismi specializzati;
 - h. affidare eventuali incarichi di gestione del patrimonio a investitori istituzionali esterni;
 - i. gestire, sulla base degli indirizzi e delle direttive generali stabiliti dalla Commissione Centrale di Beneficenza ai sensi dell'articolo 20, lettera n), i diritti sociali derivanti dalle partecipazioni detenute dalla Fondazione;
 - j. effettuare le nomine spettanti alla Fondazione in enti ed organismi esterni;
 - k. deliberare l'istituzione, per lo svolgimento di specifiche attività preparatorie o istruttorie, di eventuali commissioni temporanee o permanenti, delle quali possono far parte anche soggetti diversi dai membri degli organi della Fondazione, e deliberare le indennità dei loro componenti e le norme di funzionamento;
 - l. proporre alla Commissione Centrale di Beneficenza il regolamento disciplinante il proprio funzionamento;
 - m. nominare il Direttore Generale e determinare la misura del suo compenso, nonché nominare il Vice Direttore Generale o individuare il dipendente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
 - n. adottare i modelli di organizzazione e le procedure di funzionamento degli Uffici della Fondazione al fine di assicurare l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi;
 - o. deliberare in materia di organizzazione e di personale.
3. Il Consiglio di amministrazione può delegare al Presidente della Fondazione, a un proprio componente, al Direttore Generale o a dipendenti della Fondazione con qualifica dirigenziale specifiche attribuzioni, escluse quelle di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), h), i), j), k), l), m) e n) del comma precedente, o il compimento di determinati atti o categorie di atti; il delegato è tenuto a rendere informative periodiche al Consiglio di amministrazione in ordine agli atti compiuti nell'esercizio della delega.

Articolo 31 - Funzionamento e deliberazioni

1. Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, si applica quanto previsto dall'articolo 24, comma 4.
2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce, di regola, due volte al mese e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno tre membri o il Collegio Sindacale.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati, con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno tre giorni prima della riunione al domicilio dei singoli membri del Consiglio e del Collegio Sindacale.
4. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare almeno 24 ore prima della riunione con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.



5. Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
6. Le riunioni possono avere luogo anche mediante mezzi di collegamento a distanza; in tal caso, tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere o visionare documenti e di votare simultaneamente. La riunione si considera tenuta presso la sede della Fondazione.
7. Il Consiglio delibera a maggioranza e comunque con il voto favorevole di almeno tre componenti.
8. Il Segretario del Consiglio di amministrazione è il Direttore Generale della Fondazione.
9. I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.
10. Le votazioni riguardanti persone hanno luogo, su richiesta anche di un solo componente, a scrutinio segreto.
11. Nel caso di istituzione di commissioni ai sensi dell'articolo 30, comma 2, lettera k), l'eventuale incarico a farne parte a un membro degli organi della Fondazione deve essere concordato con l'interessato e la relativa delibera di nomina deve contenere l'indicazione dell'eventuale compenso, determinato dopo avere sentito il Collegio Sindacale.

Articolo 32 – Indennità

Ai componenti del Consiglio di amministrazione spettano, oltre al rimborso delle spese, un'indennità fissa annua e una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni, nella misura determinata dalla Commissione Centrale di Beneficenza, sentito il Collegio Sindacale.

Capo V - Collegio Sindacale

Articolo 33 - Composizione, durata del mandato e cessazione dalla carica

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dalla Commissione Centrale di Beneficenza che li sceglie fra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge per l'esercizio del controllo legale dei conti.
2. Il Collegio elegge il Presidente fra i propri componenti.
3. Il Collegio dura in carica per quattro esercizi, compreso quello di nomina, e resta in carica fino al termine previsto dall'articolo 45 per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. I suoi componenti possono essere nominati per non più di due mandati consecutivi.
4. In ogni caso di anticipata cessazione dalla carica di un Sindaco effettivo, questi è sostituito dal più votato fra i supplenti o, in caso di parità, dal più anziano di età, fino alla successiva riunione della Commissione Centrale di Beneficenza, che provvede all'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme a quelli già in carica.
5. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio, la Commissione Centrale di Beneficenza deve essere convocata entro trenta giorni per provvedere all'integrazione del Collegio stesso.



6. Ai membri effettivi del Collegio Sindacale spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità fissa annua e una medaglia per la partecipazione alle riunioni, nella misura determinata dalla Commissione Centrale di Beneficenza.

Articolo 34 - Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non possono essere nominati Sindaci:
 - a. i membri della Commissione Centrale di Beneficenza e del Consiglio di amministrazione, nonché il Direttore Generale;
 - b. il coniuge, la persona legata da unione civile, i parenti e gli affini entro il terzo grado incluso dei componenti della Commissione Centrale di Beneficenza e del Consiglio di amministrazione della Fondazione;
 - c. coloro che ricoprono la carica di componente dell'organo di indirizzo, amministrazione o controllo di altre fondazioni bancarie;
 - d. il coniuge, la persona legata da unione civile, i parenti e gli affini entro il terzo grado incluso dei componenti degli organi di amministrazione delle imprese eventualmente esercitate dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, e degli altri enti costituiti dalla Fondazione o alla cui gestione la Fondazione partecipi in misura maggioritaria;
 - e. i dipendenti della Fondazione e delle imprese e degli enti di cui alla precedente lettera d);
 - f. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 17, comma 1, lettere b), c), d), e) e g), e comma 3.
2. Si applicano inoltre le cause di incompatibilità previste dall'articolo 27, comma 1.

Articolo 35 – Decadenza

1. Il Collegio Sindacale dichiara decaduti i propri membri che si vengano a trovare nelle situazioni di cui all'articolo 34, comma 1, nonché nelle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 34, comma 2, che non siano rimosse entro trenta giorni dalla loro contestazione, o che abbiano tenuto una delle condotte previste all'articolo 19, comma 1, lettera d).
2. Il Collegio Sindacale dichiara inoltre decaduti i propri membri che si vengano a trovare nelle situazioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), e b), non rilevando comunque quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, lettera a).
3. Il Collegio Sindacale dichiara decaduto il proprio membro che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a due riunioni del Collegio o della Commissione Centrale di Beneficenza o a tre riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione.
4. Il Sindaco dichiarato decaduto ai sensi del comma 3 non può essere nominato per almeno cinque anni dalla data di decadenza.
5. I Sindaci decadono altresì in conseguenza dell'esercizio, nei loro confronti, dell'azione di responsabilità promossa dalla Commissione Centrale di Beneficenza nei casi di violazione degli obblighi fissati dalla legge e dal presente Statuto da cui derivi danno per la Fondazione.

Articolo 36 – Competenze

1. Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo della Fondazione.



2. Vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto, sulla legittimità delle attività e degli atti della Fondazione, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e del sistema amministrativo e contabile della Fondazione e sul loro funzionamento.

Articolo 37 - Riunioni

1. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta che lo richiedano il Presidente o due componenti.
2. Le riunioni possono avere luogo anche mediante mezzi di collegamento a distanza; in tal caso, tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti di ricevere, trasmettere o visionare documenti e di votare simultaneamente. La riunione si considera tenuta presso la sede della Fondazione.
3. Le deliberazioni del Collegio sono prese con il voto favorevole di almeno due componenti.
4. Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto, al pari degli accertamenti, delle proposte e dei rilievi del Collegio e dei singoli Sindaci, in apposito libro. Il libro è tenuto, a cura del Collegio medesimo, nella sede della Fondazione.
5. I componenti del Collegio Sindacale devono assistere alle riunioni della Commissione Centrale di Beneficenza e del Consiglio di amministrazione e possono assistere a quelle delle altre commissioni istituite dagli stessi organi.

Capo VI - Direttore Generale

Articolo 38 - Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è organo esecutivo della Fondazione, svolge funzioni di supporto degli altri Organi e dà attuazione ai loro provvedimenti.
2. Il Direttore Generale è inoltre capo della struttura esecutiva e organizzativa e del personale, provvede al coordinamento funzionale e organizzativo delle attività della Fondazione ed esercita inoltre le funzioni delegate dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 30, comma 3.
3. Il Direttore Generale è scelto tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale e amministrativo delle Fondazioni e in possesso di titoli professionali e comprovate esperienze attinenti alla carica.
4. Al Direttore Generale si applicano le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza previste per i Consiglieri di amministrazione, escluse quelle di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e f), e comma 3, lettera a), con esclusivo riferimento al proprio rapporto di dipendenza con la Fondazione, e f), con riguardo al numero di mandati svolti quale Direttore Generale.
5. Non possono inoltre essere nominati Direttore Generale:
 - a. per un periodo di durata pari a quello del secondo mandato e con decorrenza dalla sua scadenza, colui che abbia svolto due mandati consecutivi negli Organi, di cui almeno uno quale Presidente della Fondazione, di durata superiore ai quattro anni;
 - b. per un periodo di un anno dalla scadenza del secondo mandato, coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o di controllo o da Presidente, in altra Fondazione di origine bancaria.



6. Il Direttore Generale, quale organo di supporto:
 - a. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Commissione Centrale di Beneficenza, del Consiglio di amministrazione e delle commissioni da essi istituite;
 - b. su indirizzo del Presidente, istruisce le proposte relative alla programmazione delle attività della Fondazione e agli altri argomenti che verranno sottoposti alla deliberazione del Consiglio di amministrazione e della Commissione Centrale di Beneficenza;
 - c. cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sottoscrivendo gli atti conseguenti e necessari.
7. Il Direttore Generale, quale capo della struttura esecutiva:
 - a. dirige gli uffici e il personale della Fondazione, di cui si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni;
 - b. determina e impartisce le direttive operative;
 - c. propone al Presidente i provvedimenti di cui all'articolo 30, comma 2, lettere n) e o), ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.
8. Il Direttore Generale è nominato per un periodo di quattro anni e può essere confermato.
9. In caso di assenza o di impedimento, il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale, ove nominato, o dal dipendente individuato dal Consiglio di amministrazione. Il Vice Direttore Generale è nominato dal Consiglio di amministrazione e cessa con la nomina di ogni nuovo Direttore Generale.
10. Il Vice Direttore Generale e il sostituto del Direttore Generale devono essere in possesso dei requisiti professionali e di onorabilità previsti per la carica di Direttore Generale e non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e di conflitto di interesse riferibili al Direttore Generale.
11. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.

Articolo 39 – Organizzazione e Uffici

1. Gli Uffici della Fondazione sono organizzati, in conformità all'organigramma approvato dal Consiglio di amministrazione, in strutture cui sono preposti dipendenti con qualifica dirigenziale.
2. I responsabili delle strutture riportano al Direttore Generale ed esercitano i poteri connessi al ruolo e alle funzioni nonché quelli eventualmente attribuiti dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 30, comma 3; sulla base di procure conferite dal Presidente, pongono in essere, con efficacia verso i terzi, gli atti occorrenti per lo svolgimento del ruolo.
3. La Fondazione si dota di modelli e di procedure adeguate al perseguimento dei fini istituzionali e idonee ad assicurare il rispetto della normativa e l'efficacia e l'efficienza delle attività.
4. La Fondazione non può conferire incarichi di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, esclusi, limitatamente alle persone di cui alla lettera b), i mandati relativi a singole prestazioni professionali:
 - a. per un periodo di durata pari a quello del secondo mandato e con decorrenza dalla sua scadenza, a colui che abbia svolto due mandati consecutivi negli Organi, di cui almeno uno quale Presidente della Fondazione, di durata superiore ai quattro anni;



- b. per un periodo di un anno dalla scadenza del secondo mandato, a coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o di controllo o da Presidente, in altra Fondazione di origine bancaria;
- c. per un periodo di tre anni dalla scadenza del secondo mandato, a coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi di cui almeno uno quale Consigliere di amministrazione, Sindaco o Presidente della Fondazione;
- d. per un periodo di un anno dalla scadenza del secondo mandato, a coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi quali Commissario.

Capo VII - Disposizioni comuni

Articolo 40 - Verifica dei requisiti di appartenenza

1. Nella loro prima seduta, la Commissione Centrale di Beneficenza, il Consiglio di amministrazione e il Collegio Sindacale verificano, ciascuno per i propri membri, l'eventuale esistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dal presente Statuto e assumono i conseguenti provvedimenti. Dell'esito di tali verifiche e dei provvedimenti adottati è data immediata comunicazione al Collegio Sindacale, che ne riferisce all'autorità di vigilanza.
2. Ciascun componente degli organi della Fondazione è tenuto a dare immediata comunicazione delle cause di ineleggibilità sopravvenute e di incompatibilità che lo riguardino al Presidente dell'organo di appartenenza nonché al Presidente del Collegio Sindacale. Il Presidente del Collegio Sindacale comunica le cause che lo riguardano agli altri Sindaci.
3. Le procedure per la dichiarazione di decadenza e di sospensione sono disciplinate da apposito regolamento adottato dalla Commissione Centrale di Beneficenza. Nello svolgimento di tali procedure deve essere garantita la difesa dell'interessato.
4. La dichiarazione di decadenza o la sospensione dalla carica di Presidente della Fondazione sono deliberate dalla Commissione Centrale di Beneficenza. La dichiarazione di decadenza o la sospensione dalla carica di Direttore Generale sono deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 41 – Titolarietà di interessi

1. I processi decisionali e operativi della Fondazione sono trasparenti, imparziali e basati sulla valutazione e comparazione degli interessi coinvolti; la Fondazione adotta procedure e modelli di comportamento idonei ad assicurare il rispetto di tale principio.
2. I componenti degli organi, i dipendenti e i collaboratori della Fondazione operano nell'esclusivo interesse della Fondazione stessa.
3. Nel caso in cui un componente degli organi abbia un interesse, proprio o per conto di terzi, in un determinato affare, esclusi quelli di notoria conoscenza, deve darne immediata comunicazione al Presidente dell'organo di appartenenza e al Presidente del Collegio Sindacale. L'organo di appartenenza valuta la situazione segnalata e quelle di notoria conoscenza; la persona segnalante, ove sia accertato che l'interesse possa influire sull'imparzialità del processo valutativo e decisionale, deve astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali sia coinvolto il predetto interesse. Il Direttore Generale



segnala le situazioni che lo coinvolgano al Consiglio di amministrazione, che svolge le conseguenti valutazioni.

4. Nel caso di violazione dei doveri di cui al comma precedente, l'interessato, ove l'omissione o la partecipazione alla deliberazione siano stati determinanti, può essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto; la procedura si svolge secondo il regolamento previsto all'articolo 40, comma 3.
5. I dipendenti e i collaboratori della Fondazione che svolgono compiti di istruttoria dei programmi e delle altre delibere sono tenuti a dare immediata comunicazione al Presidente della Fondazione, al Presidente del Collegio Sindacale e al Direttore Generale della titolarità di interessi, per conto proprio o di terzi, in una determinata posizione e astenersi dal partecipare alla valutazione e alla istruttoria.

Articolo 42 - Proroga degli organi

La Commissione Centrale di Beneficenza, il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio Sindacale cessati dalla carica esercitano in ogni caso le rispettive funzioni sino all'insediamento dei corrispondenti nuovi organi, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 28, comma 4.

Articolo 43 – Mandati esercitabili

1. Il divieto di non più di due mandati consecutivi si applica indipendentemente dall'organo interessato.
2. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni, dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà della durata statutaria o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.
3. La persona che ha svolto due mandati consecutivi, indipendentemente dall'organo interessato, può essere nuovamente nominata dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni, fatte salve le specifiche disposizioni di cui all'articolo 3 dell'Addendum.

Articolo 44 – Compensi

I compensi per i componenti della Commissione Centrale di Beneficenza, del Consiglio di amministrazione, ivi compreso il Presidente della Fondazione, e del Collegio Sindacale sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative e commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d'intesa.

Titolo III - Bilanci e controlli

Articolo 45 – Bilanci

1. L'esercizio ha inizio l'1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.



2. Entro il mese di settembre di ogni anno, il Consiglio di amministrazione predispone la proposta di documento di programmazione annuale, che deve essere approvata dalla Commissione Centrale di Beneficenza entro il mese di ottobre e trasmessa all'Autorità di vigilanza nei quindici giorni successivi all'approvazione.
3. Il documento di programmazione annuale comprende il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, indica gli impieghi patrimoniali volti a ottenere un'adeguata redditività degli investimenti assicurando il collegamento con le finalità istituzionali della Fondazione e in particolare con lo sviluppo del territorio e fissa i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle destinate alle attività istituzionali della Fondazione.
4. Il Consiglio di amministrazione, entro il mese di marzo di ogni anno, redige, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari, una proposta del bilancio dell'esercizio precedente, in cui viene data separata e specifica evidenza degli impieghi effettuati e della relativa redditività, e una relazione che illustra l'andamento della gestione, sia nel suo complesso, con riguardo alla politica degli accantonamenti e degli investimenti e, in particolare, al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio, sia nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli. Entro il medesimo termine il bilancio e la relazione devono essere trasmessi al Collegio Sindacale e alla società di revisione.
5. Entro il 15 aprile di ogni anno, il bilancio deve essere trasmesso, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e a quella della società di revisione, alla Commissione Centrale di Beneficenza.
6. Nella relazione sull'andamento dell'esercizio, il Collegio Sindacale formula le osservazioni e le proposte di propria competenza.
7. La Commissione Centrale di Beneficenza approva il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno e, nei 15 giorni successivi alla delibera, lo trasmette all'Autorità di vigilanza.

Articolo 46 - Società di revisione

1. La Commissione Centrale di Beneficenza, su proposta del Collegio Sindacale, affida la revisione legale dei conti della Fondazione ad una società iscritta al registro istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 giugno 2010, n. 39. Con la medesima deliberazione viene determinato il corrispettivo spettante alla Società di revisione per l'intera durata dell'incarico.
2. L'incarico dura per tre esercizi e non può essere rinnovato per più di due volte. Può essere successivamente conferito alla stessa società solo quando siano trascorsi non meno di cinque esercizi dalla cessazione dell'incarico precedente.
3. L'incarico può essere revocato dalla Commissione Centrale di Beneficenza quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione. In caso di revoca, l'attività di revisione contabile continua ad essere svolta dalla società revocata fino a quando non acquista efficacia il conferimento del nuovo incarico.
4. Il Presidente della Fondazione informa tempestivamente l'Autorità di vigilanza dell'avvenuto incarico e di tutte le modificazioni che intervengano in ordine allo stesso.



5. La società di revisione verifica:
 - a. nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità della Fondazione e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
 - b. che il bilancio di esercizio e le scritture contabili siano conformi alle norme che li disciplinano e che il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili.
6. All'attività della Società di revisione si applicano, in quanto compatibili con il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e con il presente Statuto, le disposizioni del decreto legislativo 27 giugno 2010, n. 39.

Titolo IV - Disposizioni transitorie e finali

Capo I - Disposizioni transitorie

Articolo 47 – Disposizioni transitorie

1. I mandati della Commissione Centrale di Beneficenza e del Presidente in carica all'approvazione del presente Statuto sono prorogati di due anni, hanno quindi la durata di sei esercizi e scadono alla data prevista dall'articolo 45 per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.
2. Il mandato del primo Consiglio di amministrazione nominato alla scadenza del Consiglio di amministrazione in carica all'approvazione del presente Statuto ha la durata di due esercizi e scade alla data prevista dall'articolo 45 per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni statutarie attuative dell'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 6, dell'Addendum, gli incarichi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione in altre Fondazioni di origine bancaria, in società ed enti strumentali delle stesse, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nonché i rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati con le predette Fondazioni e società ed enti strumentali in corso alla data di sottoscrizione dell'Addendum possono proseguire fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2030.
4. Le limitazioni all'assunzione di incarichi previste dalle disposizioni statutarie attuative dell'articolo 3 dell'Addendum si applicano anche a coloro che abbiano svolto incarichi in organi di altre Fondazioni e siano stati nominati come consulenti, collaboratori o membri di organi di società ed enti strumentali della Fondazione da meno di un anno dalla loro cessazione negli organi delle altre Fondazioni.

Capo II - Disposizioni finali

Articolo 48 – Applicazione di alcune disposizioni

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni statutarie attuative dell'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 6 dell'Addendum, assumono rilievo anche i mandati di durata superiore alla metà della durata statutaria.



Articolo 49 - Devoluzione dei beni

In caso di liquidazione della Fondazione, l'eventuale residuo netto del patrimonio sarà devoluto secondo gli scopi statutari e con le procedure previste dalle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 50 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza.
2. Lo Statuto è depositato nel registro in cui la Fondazione è iscritta e divulgato mediante inserimento nel sito internet della medesima Fondazione.